

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 6256]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/833/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 60, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica in Gran Bretagna, è stata adottata la decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽⁴⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽⁴⁾ GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/796/CE (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 37).

(2) La decisione 2007/554/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione dalle aree ad alto e basso rischio della Gran Bretagna elencate rispettivamente negli allegati I e II della medesima decisione («aree soggette a restrizioni») di prodotti ritenuti sicuri che siano stati fabbricati — prima che il Regno Unito varasse le restrizioni — da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni oppure che siano stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

(3) Mediante la decisione 2007/554/CE modificata dalla decisione 2007/664/CE la Commissione ha dettato le norme relative alla spedizione di determinate categorie di carni da alcune aree elencate nell'allegato III della decisione 2007/554/CE così modificata, nelle quali non sia stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni prima della macellazione e che rispettino determinate condizioni specifiche.

(4) In base all'andamento positivo della situazione zoonosaria nel Regno Unito e in particolare tenuto conto dei buoni risultati della sorveglianza effettuata, è ora possibile escludere alcune aree della Gran Bretagna dal campo di applicazione della decisione 2007/554/CE, mantenendo intorno ai focolai un'area a basso rischio di circa 50 km, le cui unità amministrative dovrebbero essere elencate nell'allegato II della medesima decisione.

(5) L'andamento positivo della situazione zoonosaria consente inoltre di sopprimere alcuni obblighi di certificazione relativi ai prodotti di origine animale, quali le carni, il latte e i sottoprodotti di origine animale, in quanto tali prodotti non sono più soggetti alle restrizioni che si applicano alle aree elencate nell'allegato I e non presentano più una qualifica zoonosaria diversa.

(6) La decisione 2007/554/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/554/CE è così modificata:

1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2007.

Cessano tuttavia di applicarsi i divieti di spedizione stabiliti agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 e le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 attinenti a tali divieti come pure le disposizioni dell'articolo 14.»

2. Gli allegati sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Le seguenti aree del Regno Unito:

1	2	3
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa

ALLEGATO II

Le seguenti aree del Regno Unito:

1	2	3
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa
Inghilterra	41	Bracknell Forest Borough
	66	Slough
	76	Windsor and Maidenhead
	77	Wokingham
	138	Buckinghamshire County – i distretti di: South Buckinghamshire
	148	Hampshire County – i distretti di: Hart Rushmoor
	163	Surrey (tranne il Tandridge District)
	168	Greater London Authority, i boroughs di: Hillingdon Hounslow Richmond upon Thames Kingston upon Thames Ealing Harrow Brent Hammersmith and Fulham Wandsworth Merton Sutton

ALLEGATO III

1	2	3	4	5	6	7	8
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG

ADNS = codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B = carni bovine

S/G = carni ovine e caprine [carni di animali delle specie ovina e caprina]

P = carni suine [carni di animali della specie suina]

FG = selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afra epizootica

WG = selvaggina selvatica di specie sensibili all'afra epizootica»
